



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1812 del 2012, proposto dalla s.r.l. Antonio & Raffaele Giuzio, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Colapinto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, n. 74, interno 8;

contro

la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Roberto Brancati, con domicilio eletto presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata in Roma, via Nizza, n. 56;
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso l'ufficio Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;
la Conferenza Interistituzionale Idrica *ex* legge regionale n. 33 del 2010 (già AATO Basilicata);

l'Autorità Idrica Pugliese *ex* legge regionale n. 9 del 2011 (già AATO Puglia);
Acquedotto Lucano S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica,

rappresentata e difesa dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Terracciano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, largo Arenula, n. 34;

l'Acquedotto Pugliese Potabilizzazione s.r.l.;

il Comitato di Coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *ex art.* 17 della legge n. 36 del 1994, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA, Sezione I, n. 39 del 26 gennaio 2012, resa tra le parti, concernente affidamento *in house* della gestione del servizio di potabilizzazione dell'acqua all'Acquedotto Lucano S.p.A..

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, della Regione Puglia, dell'Acquedotto Lucano S.p.A., dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., del Comitato di Coordinamento di Attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Carlo Colapinto, Adriana Shiroka e Gennaro Terracciano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto del giudizio è l'affidamento della gestione del servizio di potabilizzazione dell'acqua all'Acquedotto Lucano S.p.A. ed in particolare la delibera della giunta regionale lucana n. 389 del 5 marzo 2010 e gli atti con i quali si è perfezionata la consegna degli impianti di potabilizzazione gestiti da AQP S.p.A. tramite società controllata alla S.p.A. Acquedotto Lucano.

Ciò in attuazione e completamento del percorso avviato con la delibera n. 19 del 3 settembre 2002 dell'Autorità d'ambito della Regione Basilicata, con la quale era stato deciso di affidare la gestione del servizio idrico integrato della regione per trent'anni ad una società per azioni a totale capitale pubblico, appositamente costituita nello stesso anno, denominata "Acquedotto Lucano S.p.A.".

Il passaggio del servizio dai precedenti gestori alla Società Lucana fu graduale (l'Autorità d'Ambito prevede un periodo di gestione transitoria dal 1° gennaio al 30 giugno 2003, durante il quale l'erogazione del servizio era demandata ai comuni, con obbligo per il gestore di remunerarli degli oneri sostenuti) e solo a partire dal 10 luglio 2003 l'Acquedotto Lucano S.p.A. assunse giuridicamente la gestione diretta del servizio.

Ma l'effettiva concentrazione del servizio idrico integrato in capo alla S.p.A. Acquedotto Lucano si ebbe negli anni successivi attraverso una serie di atti di intesa e transazioni con la S.p.A. Acquedotto Pugliese (AQP) che gestiva il servizio

in 64 comuni della Basilicata e, precisamente, a partire dal 27 maggio 2004 (in data 30 aprile 2004 intervenne un atto di transazione tra l'Acquedotto Pugliese S.p.A. e l'Acquedotto Lucano che pose fine al contenzioso, per cui, dal maggio 2004, la S.p.A. Acquedotto Lucano assunse la gestione del servizio nell'intero territorio regionale, subentrando nelle reti, negli impianti e nei rapporti di lavoro prima facenti capo alla S.p.A. Acquedotto Pugliese e si ebbe la concentrazione del servizio idrico integrato, di cui la potabilizzazione non è che un segmento).

Seguirono altri atti e ultimo l'atto transattivo del 12 marzo 2010 con il quale le società definirono le questioni e i rapporti ancora pendenti, tra cui il passaggio delle consegne degli impianti di potabilizzazione a servizio delle utenze della Basilicata.

Tali impianti erano gestiti dall'Acquedotto Pugliese, dapprima avvalendosi quale appaltatrice della attuale appellante Antonio & Raffaele Giuzio s.r.l. e, dall'ottobre 2001, mediante la propria società controllata Acquedotto Pugliese Potabilizzazione s.r.l..

2.- La vicenda storicamente va inquadrata nella disciplina della gestione delle risorse idriche dettata dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. legge Galli) che introdusse per la prima volta in Italia il concetto di servizio idrico integrato (c.d. "SII") inteso quale l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione d'acqua ad usi civili, fognatura e depurazione di acque reflue, il principio della divisione in ambiti territoriali ottimali (c.d. "ATO") e quello della unicità di gestione all'interno di ciascuno di essi, che sono rimasti invariati anche a seguito dell'abrogazione della legge Galli ad opera del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Decreto Ambiente".

L'accorpamento dei diversi servizi in un unico servizio integrato in capo ad un unico gestore è chiaramente finalizzato ad ottenere economie di scala e a

razionalizzare l'intero sistema, evitando sovrapposizioni e consentendo una migliore individuazione e ripartizione delle responsabilità.

A seguito della riorganizzazione operata dalla legge n. 36 del 1994, le gestioni comunali o intercomunali, suddivise per tipo di attività, sono state sostituite da gestioni uniche del SII per ciascuna ATO, ove operano in regime di monopolio.

2.1- Da un punto di vista strettamente giuridico, la gestione del SII è inquadrabile nell'ambito delle concessioni di servizi.

Il concessionario assume a fronte dell'esclusiva l'onere di garantire un determinato livello di qualità e quantità di servizi sulla base di un piano economico – finanziario volto a realizzare l'equilibrio tra i costi e la tariffa, assumendosi il rischio di gestione.

In questo quadro, il monopolio che caratterizza ciascuna ATO comprende la gestione, la manutenzione, l'adeguamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle reti e la gestione dei vari servizi raggruppati nel SII, compresa la distribuzione fino agli utenti finali.

La stessa legge ha affidato alle regioni il compito di individuare e di delimitare con apposita legge l'ambito territoriale ottimale quale forma associativa intercomunale per la gestione del servizio.

2.2- In attuazione della legge Galli la Regione Basilicata emanò la legge regionale n. 63 del 1996, che prevedeva un unico ambito territoriale per l'intera regione ed istituiva l'Autorità d'ambito per la Basilicata con la competenza per legge alla individuazione della forma di gestione del servizio.

L'Autorità d'ambito, come detto sopra, con la delibera n. 19 del 3 settembre 2002, decise di affidare la gestione del servizio idrico integrato della regione per trent'anni alla società per azioni a totale capitale pubblico, appositamente costituita, denominata "Acquedotto Lucano S.p.A.", con partecipazione azionaria dei comuni della Basilicata e della stessa Regione Basilicata.

2.3- Nel solco di quanto previsto dalla legge Galli, la Regione Puglia e la Regione Basilicata, che condividevano un gran numero di impianti del servizio idrico integrato, compresi alcuni impianti di potabilizzazione, anche con la mediazione del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, in data 5 agosto 1999, sottoscrissero un accordo di programma *ex art.* 17 della l. n. 36 del 1994, avente ad oggetto la definizione condivisa delle politiche di approvvigionamento e di governo delle risorse idriche e con Atto di Intesa del 27 maggio 2004 disciplinarono il procedimento volto a definire la cessione della quota azionaria detenuta in AQP dalla Regione Basilicata e la cessione delle gestioni condivise degli impianti di potabilizzazione, nonché i criteri generali per la determinazione della tariffa per l'acqua all'ingrosso.

Con delibera di giunta regionale n. 965 del 16 luglio 2004, la Regione Puglia prese atto degli intervenuti atti d'intesa con la Regione Basilicata e determinò anche la somma che la Regione Puglia avrebbe liquidato alla Regione Basilicata per la cessione della partecipazione azionaria salvo conguaglio.

Con delibera del 17 dicembre 2009 il Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di Programma del 27 maggio 2004 autorizzò la separazione della gestione dei potabilizzatori di Camastra (compresa la condotta adduttrice) e Montalbano rispetto a quelli di Pertusillo, Locone, Fortore e Sinni.

Con delibera del 3 febbraio 2010 il Comitato di Coordinamento prese atto dello schema di accordo di chiusura presentato dai rappresentanti della Regione Puglia e della Regione Basilicata.

Con delibere n. 389 del 5 marzo 2010 della Regione Basilicata e n. 521 del 23 febbraio 2010 della Regione Puglia venne approvato un ulteriore accordo che prevedeva:

a) il trasferimento della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in Acquedotto Pugliese S.p.A. alla Regione Puglia;

b) la separazione della gestione – fin ad allora unitaria - dei potabilizzatori al servizio delle utenze della Basilicata (Montalbano e Camastra) da quelli al servizio delle utenze della Puglia (Pertusillo, Locone, Fortore e Sinni) ed il passaggio delle consegne dei primi dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. all'Acquedotto Lucano S.p.A. con il trasferimento contestuale del relativo personale;

c) la definizione delle reciproche partite creditorie e debitorie.

In data 12 marzo 2010 si concluse dal punto di vista giuridico il passaggio della gestione tra l'Acquedotto Lucano e l'Acquedotto Pugliese, rinviando ad un ulteriore atto transattivo la definizione dei rapporti ancora pendenti relativi al passaggio delle consegne degli impianti di potabilizzazione a servizio delle utenze della Basilicata.

L'atto transattivo del 31 marzo 2010 definì per l'appunto i rapporti ancora pendenti e consentì il passaggio delle consegne degli impianti tra le due società, tramite l'Autorità d'ambito della Basilicata.

2.4- Nelle more delle operazioni di concentrazione in ciascuna ATO dei servizi, dal mese di ottobre 2001, la gestione degli impianti di potabilizzazione affidata dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. alla s.r.l. Antonio & Raffaele Giuzio s.r.l., venne affidata alla società controllata da AQP denominata Acquedotto Pugliese Potabilizzazione s.r.l. che assorbì alle proprie dipendenze il personale utilizzato dalla Antonio & Raffaele Giuzio s.r.l.

La gara, indetta da AQP al fine di selezionare un socio di minoranza della s.r.l. Acquedotto Pugliese Potabilizzazione, alla quale aveva partecipato la s.r.l. Antonio & Raffaele Giuzio, venne successivamente revocata e il giudizio instaurato dalla Giuzio con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia iscritto al n. 168 del 2005, con sentenza TAR Puglia n. 689 del 2006, venne dichiarato in parte inammissibile per carenza di legittimazione con riferimento all'impugnazione della revoca della gara e in parte irricevibile con riferimento all'impugnazione delle

delibere delle Regioni Puglia e Basilicata di approvazione dell'accordo del 27 maggio 2004, con le quali si era stabilito di affidare alla s.r.l. Acquedotto Pugliese Potabilizzazione la gestione tecnica degli impianti di potabilizzazione per conto dell'Acquedotto Lucano che acquisiva nella suddetta società una partecipazione societaria.

La sentenza del TAR fu riformata dal Consiglio di Stato quanto al difetto di legittimazione, ma respinta per il resto, cioè per la irricevibilità dell'impugnazione dell'accordo del 27 maggio 2004 e per infondatezza delle censure di merito (Cons. Stato, VI, sentenza n. 919 del 2007).

3.- In tale contesto storico si inserisce il contenzioso qui in esame.

3.1- Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, integrato da motivi aggiunti, la s.r.l. Antonio & Raffaele Giuzio impugnava la delibera della giunta regionale lucana n. 389 del 5 marzo 2010, avente ad oggetto l'accordo di programma tra Regione Basilicata, Regione Puglia e Ministero delle infrastrutture; le decisioni del comitato di coordinamento per l'attuazione dell'accordo di programma tra le Regioni Puglia e Basilicata e il detto ministero, assunte nelle riunioni del 17 dicembre 2009 e 3 febbraio 2010 e l'accordo tra Regione Puglia, Regione Basilicata, Acquedotto pugliese S.p.A. e Acquedotto lucano S.p.A. del 12 marzo 2010, lamentando che con tali atti la Regione avrebbe affidato *in house* la gestione del servizio di potabilizzazione dell'acqua all'Acquedotto Lucano S.p.A. e che gli atti sarebbero illegittimi, perché:

non competerebbe alla Regione Basilicata ma all'Autorità d'ambito l'affidamento del servizio;

non ricorrerebbero le condizioni normative per l'affidamento del servizio *in house*;

l'affidamento *in house* non potrebbe avere effetti oltre il 31 dicembre 2011.

3.2- Il TAR Basilicata, con la sentenza n. 39 del 26 gennaio 2012, ha estromesso dal giudizio il Ministero dell'ambiente e la Commissione nazionale per la vigilanza

sulle risorse idriche (CO.Vi.R.I.), non essendo alcuno degli atti impugnati imputabile a detti soggetti, ed ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che: *la ricorrente radica la propria legittimazione a ricorrere nella dichiarata qualità di 'operatore del settore'...Tale qualità..., non viene sufficientemente illustrata e ...provata, soprattutto con riferimento alla disponibilità dei requisiti tecnico – economici necessari per la gestione degli impianti di potabilizzazione lucani, in funzione del cui conseguimento la ..domanda giudiziale pare preordinata...con la conseguenza che il Tribunale deve escludere che la posizione giuridica differenziata rappresentata dalla istante possa dirsi sussistente.*

Si impugnano atti puramente attuativi di precedenti deliberati che non risultano essere stati impugnati benché portatori delle lesioni giuridiche lamentate...la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la deliberazione n. 19 del 3/9/02 dell'Autorità d'Ambito Ottimale della Basilicata di affidamento alla Società Acquedotto Lucano s.p.a. del Servizio Idrico Integrato (incluso quello di potabilizzazione) a decorrere dall'1/1/03 per la durata di 30 anni..”...

Ad avviso del TAR, in sostanza, la Giuzio non aveva impugnato gli atti effettivamente lesivi, tra cui la delibera di giunta regionale n. 1547 del 29 giugno 2004, con cui si prendeva atto delle intese intervenute fra la Regione Basilicata e la Regione Puglia e, riconosciuta la proprietà degli impianti di potabilizzazione in capo alle regioni nei territori di insidenza, si stabiliva che la gestione degli stessi “è affidata ai soggetti concessionari di SII che li utilizzano in maniera prevalente” e cioè alle due società AQP e Acquedotto Lucano.

Di qui la inammissibilità del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti aventi ad oggetto atti meramente consequenziali posti in essere dall'ATO Basilicata per pervenire alla materiale consegna alla S.p.A. Acquedotto Lucano degli impianti.

4.- La s.r.l. Antonio & Raffaele Giuzio, con ricorso di appello notificato in data 29 febbraio 2012, ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza del TAR n. 39 del 26 gennaio 2012, chiedendo l'annullamento o la riforma per i seguenti motivi:

error in procedendo nella parte in cui il TAR ha estromesso dal giudizio il Comitato di coordinamento e il Ministero dell'ambiente;

error in procedendo nella parte in cui il TAR ha rilevato la carenza di legittimazione, assumendo che la legittimazione sarebbe stata riconosciuta dal Consiglio di Stato in altro giudizio con la sentenza n. 919 del 2007, passata in giudicato;

error in procedendo con riferimento alla rilevata inammissibilità per la mancata impugnazione di atti precedenti a quelli impugnati, perché la lesione sarebbe derivata dagli atti impugnati e non da quelli precedenti rimasti inattuati per lungo tempo;

incompetenza della giunta regionale in favore dell'Autorità d'ambito ottimale, motivo non esaminato in sentenza e riproposto con l'atto di appello;

violazione dell'art. 23 *bis* del d.l. n. 112 del 2008 che configura l'affidamento *in house* come modalità eccezionale rispetto alla pubblica gara;

violazione dell'art. 23 *bis* del d.l. n. 112 del 2008, con riferimento alla durata dell'affidamento del servizio che supererebbe quella massima prevista dalla norma.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Basilicata, la Regione Puglia, l'Acquedotto Lucano S.p.A., l'Acquedotto Pugliese S.p.A., il Comitato di Coordinamento di Attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che hanno chiesto il rigetto dell'appello.

Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e, alla pubblica udienza del 24 giugno 2014, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

5.- L'appello è infondato e va respinto.

5.1- La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della mancata tempestiva impugnazione di precedenti atti deliberativi benché portatori delle lesioni giuridiche lamentate.

L'appellante oppone che quegli accordi, poi trasfusi nelle originarie deliberazioni, sono stati definiti con gli atti impugnati e con intese diverse rispetto alle originarie, sicché non aveva alcun onere di impugnarli o di impugnarli tempestivamente.

Il rilievo è infondato.

La Regione Puglia e la Regione Basilicata, proprietarie degli impianti di potabilizzazione, con gli atti impugnati, come esposto nella parte narrativa, si sono limitate a negoziare la fase di passaggio delle consegne dei potabilizzatori al servizio delle utenze della Basilicata (Montalbano e Camastra) ed il trasferimento del personale dell'AQP S.p.A. all'Acquedotto Lucano S.p.A..

Non è la delibera della Regione Basilicata n. 389 del 5 marzo 2010 ad aver disposto l'affidamento dell'attività di potabilizzazione dell'acqua all'Acquedotto Lucano S.p.A..

L'atto di affidamento del servizio deve individuarsi nella delibera n. 19 del 3 settembre 2002 mai impugnata dall'attuale appellante con cui l'Autorità d'Ambito della Basilicata stabilì di affidare ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 4, lett. f), della l. regionale n. 63 del 1996, alla società Acquedotto Lucano il servizio idrico integrato dei 131 comuni dell'Ambito Unico Basilicata. La delibera stabilì anche che gli effetti contrattuali dell'affidamento sarebbero decorsi a far data dal 1° gennaio 2003 per la durata di 30 anni.

Dalla lettura coordinata e sistematica degli atti che si sono succeduti negli anni finalizzati alla concentrazione dei servizi idrici dell'ATO Basilicata risulta evidente che la delibera impugnata rappresenta nulla più che il coronamento di decisioni già assunte e di assetti già creati.

La stessa deliberazione della giunta regionale Basilicata n. 1547 del 29 giugno 2004, per quanto ricognitiva di intese intervenute fra le due regioni, è in effetti lesiva laddove, riconosciuta la proprietà degli impianti di potabilizzazione in capo alle Regioni nei territori di insistenza, stabiliva di affidare la gestione degli stessi ai

soggetti concessionari del servizio idrico integrato e cioè alle due società per azioni Acquedotto Pugliese e Acquedotto Lucano.

Questo provvedimento, lesivo della sfera giuridica della ricorrente, è allo stato atto definitivo, atteso che la sua impugnazione da parte dell'appellante con il ricorso n. 168 del 2005 fu dichiarata in *parte qua* irricevibile dal TAR Puglia Bari, sez. I, con la sentenza n. 689 del 2006, che fu confermata su questo capo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 919 del 2007, che in particolare confermò la tardività dell'impugnazione della delibera n. 1547 del 2004.

Va, quindi, ribadito che con gli atti impugnati le Regioni Basilicata e Puglia si sono limitate a negoziare la fase del passaggio delle consegne dei potabilizzatori al servizio delle utenze della Basilicata ed il trasferimento del relativo personale dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. all'Acquedotto Lucano S.p.A..

La indubbia natura degli atti impugnati di atti meramente attuativi di provvedimenti risalenti nel tempo, non contestati in sede giurisdizionale o tardivamente impugnati, evidenzia la correttezza del percorso logico giuridico del TAR che ha ritenuto di conseguenza inammissibile il ricorso.

Va da sé che non assume rilievo alcuno il decorso di un ampio spazio temporale tra gli atti da ultimo impugnati e le delibere che hanno fissato le modalità di svolgimento del servizio idrico e di quello di potabilizzazione di cui sono mera attuazione o la circostanza che gli accordi originari siano stati attuati con intese o modalità diverse rispetto alle originarie, essendo incontestabile la loro natura meramente attuativa.

Deve in conclusione confermarsi l'inammissibilità del ricorso di primo grado per avere la ricorrente impugnato atti puramente attuativi di precedenti atti non impugnati o impugnati tardivamente.

L'appello di conseguenza va respinto restando superate tutte le altre questioni controverse, compresa quella relativa alla legittimazione ad agire della ricorrente.

6.- Da ultimo va respinto il gravame anche per quanto attiene la disposta estromissione dal giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, essendo soggetti estranei al contenzioso esaminato, non essendo ad essi imputabile, come rilevato in sentenza, alcuno degli atti impugnati.

In conclusione l'appello deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone le spese di giudizio, quantificate in euro 10.000,00 complessivi, a carico della s.r.l. Antonio & Raffaele Giuzio e in favore delle parti costituite Regione Basilicata, Regione Puglia, Acquedotto Lucano S.p.A., Acquedotto Pugliese S.p.A. e parte pubblica statale (Comitato di Coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 17 della legge n. 36 del 1994, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)